



Corso avanzato

La revisione negli enti locali

Taranto 15 aprile – 6 maggio 2016



Seconda giornata

22 aprile 2016

La rendicontazione

- Riaccertamento residui.
- Conto consuntivo.
- Determinazione del risultato di amministrazione.
- Stato patrimoniale, conto economico, prospetto di conciliazione.
- Parametri di deficitarietà.
- Relazione al conto consuntivo e questionario della Corte dei conti.



Il riaccertamento ordinario dei residui



Il riaccertamento ordinario dei residui

Il riaccertamento dei residui

- Nel 2016 l'**unica procedura** è quella del riaccertamento ordinario dei residui.
- Non è più prevista la procedura di **riaccertamento straordinario** (operazione che è stata effettuata al 01 gennaio 2015).
- Gli enti in sperimentazione hanno potuto beneficiare di un ulteriore riaccertamento nel 2015 (art. 2 D.L. 78/2015).



Il riaccertamento ordinario dei residui

Fasi del riaccertamento

- Il responsabile del servizio finanziario predispone gli elenchi dei residui al 31 dicembre 2015.
- I singoli responsabili verificano i residui, individuando quelli da mantenere, cancellare, **reimputare**.
- Ogni responsabile adotta una determinazione ricognitoria, con la quale approva gli elenchi dei residui.
- Il responsabile del servizio finanziario predispone la delibera di Giunta.
- **Parere organo di revisione (novità).**
- Approvazione delibera di Giunta sul riaccertamento.



Il riaccertamento ordinario dei residui

Cosa dev'essere conservato

A large, solid brown arrow pointing downwards from the title box to the text below.

Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate **accertate**, **esigibili** nell'esercizio di riferimento, ma non incassate.

Possono essere conservate tra i residui passivi le spese **impegnate**, **liquidate** o **liquidabili** nel corso di tale esercizio, ma non pagate.



Il riaccertamento ordinario dei residui

Cosa dev'essere reimputato



Le entrate e le spese accertate e impegnate **non esigibili** nell'esercizio considerato, sono reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.



Il riaccertamento ordinario dei residui

Cosa dev'essere reimputato

La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di **reimputazione contestuale** di entrate e di spese.



Il riaccertamento ordinario dei residui

Cosa si cancella



Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.



Il riaccertamento ordinario dei residui

Tipologie di residui attivi

Residui attivi insussistenti

Residui attivi prescritti

Residui attivi di dubbia e
difficile esazione

Residui attivi inesigibili

Residui attivi da reimputare

Residui da riclassificare



Il riaccertamento ordinario dei residui

Valutazione di esigibilità



*“Trascorsi **tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso**, il responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata valuta l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale”.*



Il riaccertamento ordinario dei residui

Caso 1: errata attribuzione della codifica all'accertamento (revisione);
caso 2: aggiornamento della classificazione a seguito di modifica del piano dei conti o dell'elenco delle tipologie - categorie.

PROCEDURA

Al 1 gennaio dell'esercizio si eseguono le seguenti operazioni:

1. si azzera il residuo attivo non corretto;
2. si crea un nuovo residuo attivo corretto.

Il totale dei residui attivi non cambia.





Il riaccertamento ordinario dei residui

Tavola 14: Le scritture in contabilità finanziaria per assunzione mutuo con Cassa DD.PP.

FASE 1: stipula contratto di mutuo

ENTRATA	SPESA	IMPORTO
Accertamento Tit. VI – Assunzione mutui e prestiti (E.6.03.01.01.000)		500.000
ENTRATA	SPESA	IMPORTO
Accertamento Tit. V – Prelievi da depositi bancari (E.5.04.07.01.000)		500.000
	Impegno Tit. III – Versamenti a depositi bancari (U.3.04.07.01.000)	500.000

FASE 2: regolazione contabile

ENTRATA	SPESA	IMPORTO
	Mandato Tit. III – Versamenti a depositi bancari (U.3.04.07.01.000)	500.000
Reversale Tit. V – Assunzione mutui e prestiti (E.6.03.01.01.000)		500.000


FASE 3: erogazione delle somme per € 100.000

ENTRATA	SPESA	IMPORTO
Reversale Tit. V – Prelievi da depositi bancari (E.5.04.07.01.000)		100.000



Il riaccertamento ordinario dei residui

I residui derivanti dal riaccertamento straordinario





Il riaccertamento ordinario dei residui

Un residuo passivo può essere conservato se corrisponde ad un'obbligazione giuridica:

CERTA

- Se supportata da un idoneo titolo giuridico.

LIQUIDA

- Quando è esattamente determinata nell'ammontare.

ESIGIBILE

- Quando non è sottoposta a termini o condizioni.



Il riaccertamento ordinario dei residui

NOVITA

6.1 (...) La natura esigibile della spesa è determinata sulla base dei principi contabili applicati riguardanti le singole tipologie di spesa. **In ogni caso, possono essere considerate esigibili... le spese impegnate nell'esercizio precedente, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell'esercizio precedente, le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento.**

In particolare, deve essere verificato che:

- i documenti di spesa prodotti siano conformi alla legge, comprese quelle di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;
- le prestazioni eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondano ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- l'obbligazione sia esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione.



Il riaccertamento ordinario dei residui

Spese esigibili al 31 dicembre

**E' stata
eseguita la
prestazione**

**E' stata
effettuata la
consegna**

**E' stato
emesso il
SAL**



Il riaccertamento ordinario dei residui

Miti da sfatare

Le fatture devono essere pagate necessariamente entro il 28 febbraio.

FALSO

E' possibile farlo anche successivamente.

Le fatture devono riportare la data del 31 dicembre.

FALSO

Le fatture possono anche riportare una data successiva, ma essere riferite a prestazioni, servizi, lavori effettuati nel 2015.

In assenza di fattura non può essere mantenuto il residuo.

FALSO

Se la consegna, la prestazione o il SAL esistono, il residuo dev'essere conservato.



Il riaccertamento ordinario dei residui Invece...

E' vietato pagare a residuo se l'obbligazione non era esigibile al 31/12.

VERO

Bisogna reimputare.

E' vietato reimputare gli impegni **mantenuti** con il riaccertamento straordinario

VERO

Questi impegni possono essere soltanto mantenuti o cancellati.

Mantenere a residuo le somme prive di certezza, liquidità ed esigibilità.

VERO

Bisogna reimputare.



Il riaccertamento ordinario dei residui

ESEMPI DI IMPEGNI PRIVI DI OBBLIGAZIONE GIURIDICA


Spese per le quali è stata adottata solamente una delibera - determina di impegno, ma a cui non ha fatto seguito il perfezionamento dell'obbligazione (es. transazione);

prenotazioni di spesa relative ad acquisti o servizi assunti nell'ambito della disponibilità di un capitolo e non utilizzate, in assenza di un vero e proprio contratto;

procedure di affidamento di beni o servizi per le quali a fine esercizio non si è giunti almeno all'aggiudicazione definitiva;

bandi per assegnazione contributi senza individuazione dei beneficiari;

conguagli premi assicurativi, indennizzi sinistri.



**NON
SONO
RESIDUI**



Il riaccertamento ordinario dei residui

COSA FARE IN QUESTI CASI?

**Gli impegni
devono
essere
cancellati dal
conto del
bilancio**

**Le somme
cancellate
devono
confluire
nell'avanzo**

**E' scorretto
fare
transitare gli
impegni da
un anno
all'altro
attraverso il
FPV**



Il riaccertamento ordinario dei residui


UN'IMPORTANTE ECCEZIONE: LE OPERE PUBBLICHE

A fine esercizio possono essere mantenute le prenotazioni imputate nell'esercizio 2015 relativamente alle OO.PP., per l'intero importo del quadro economico, anche in assenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata, a condizione che:



- entro il 31 dicembre siano state avviate le procedure di affidamento (pubblicazione bando di gara, spedizione lettere invito);
- entro il 31 dicembre sia stato assunto un impegno a fronte di una obbligazione giuridicamente perfezionata sul quadro economico progettuale, **diverso dalle spese di progettazione.**

Si mantiene la prenotazione e si costituisce il FPV





Il riaccertamento ordinario dei residui


UN'IMPORTANTE ECCEZIONE: LE OPERE PUBBLICHE - 2

- L'aggiudicazione della gara deve avvenire entro l'anno successivo;
- se ciò non avviene l'economia riconfluisce in avanzo vincolato ed il FPV è ridotto di pari importo.



Il riaccertamento ordinario dei residui

I residui derivanti dal riaccertamento straordinario





Il riaccertamento ordinario dei residui

LA REIMPUTAZIONE PARZIALE DEI RESIDUI


PROBLEMA?

- Come reimputare le entrate/uscite dopo il 31 dicembre senza attendere necessariamente la deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui?
- Il caso più classico è quello derivante da una modifica del cronoprogramma di un'opera pubblica.
- Altro caso è quello di un'obbligazione giuridicamente perfezionata relativa ad un acquisto di beni, la cui consegna è stata effettuata dopo il 31 dicembre.



Il riaccertamento ordinario dei residui


LA REIMPUTAZIONE PARZIALE DEI RESIDUI





Il riaccertamento ordinario dei residui

LA REIMPUTAZIONE PARZIALE DEI RESIDUI





Il riaccertamento ordinario dei residui

LA REIMPUTAZIONE PARZIALE DEI RESIDUI

9.1 (...) *Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, **con provvedimento del responsabile del servizio finanziario**, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.*

*Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata **anche nel corso dell'esercizio provvisorio**, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.*

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere.



Il rendiconto della gestione



Il rendiconto della gestione

2015

**Rendiconto
d.P.R. 194/96**

Rendiconto d.
Lgs. 118/2011
(funzione
conoscitiva)

2016

Rendiconto
d.P.R. 194/96
(funzione
conoscitiva)

**Rendiconto
d. Lgs.
118/2011**

2017

**Rendiconto
d. Lgs.
118/2011**



Il rendiconto della gestione

Allegato G

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

al D.Lgs 118/2011

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/20.. (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽³⁾		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) ⁽⁴⁾		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP ⁽⁵⁾			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS ⁽⁵⁾		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ⁽²⁾	CP	0,00								
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00



Il rendiconto della gestione

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/20.. (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽³⁾		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A) ⁽⁴⁾	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP ⁽⁵⁾	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC))
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS ⁽⁵⁾		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC))



Il rendiconto della gestione

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE											
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/20.. (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽⁹⁾		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) ⁽⁸⁾		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP ⁽⁵⁾		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS ⁽⁶⁾				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00								
	UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00								
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
	TOTALE TITOLI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00



Il rendiconto della gestione

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/20.. (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) ⁽¹⁾		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE E VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00						
MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
0101 Programma	01 Organi istituzionali								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00



Il rendiconto della gestione

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO					
ENTRATE	ACCE RTAM ENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAME NTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽¹⁾	0,00				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽¹⁾	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽²⁾	0,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽²⁾	0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	0,00	0,00	Totale spese finali.....	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	0,00	0,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00
Totale entrate dell'esercizio	0,00	0,00	Totale spese dell'esercizio	0,00	0,00



Il rendiconto della gestione

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

VERIFICA EQUILIBRI (solo per gli Enti locali)		
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	0,00
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00



Il rendiconto della gestione

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)		
	O=G+H+I-L+M	0,00



Il rendiconto della gestione

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	0,00
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00



Il rendiconto della gestione

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
EQUILIBRIO FINALE		
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:			
Parte accantonata ⁽³⁾			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/.... ⁽⁴⁾			
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾			
Fondoal 31/12/N-1			
Fondoal 31/12/N-1			
	Totale parte accantonata (B)		0,00
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			
Vincoli derivanti da trasferimenti			
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			
Altri vincoli			
	Totale parte vincolata (C)		0,00
Parte destinata agli investimenti			
	Totale parte destinata agli investimenti (D)		0,00
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		0.00



Il rendiconto della gestione

DETERMINAZIONE DELL'AVANZO

Vecchio bilancio

- **Fondo di cassa al 31 dicembre**
- **+ residui attivi al 31 dicembre**
- **- residui passivi al 31 dicembre**

Nuovo bilancio

- **Fondo di cassa al 31 dicembre**
- **+ residui attivi al 31 dicembre**
- **- residui passivi al 31 dicembre**
- **- FPV di parte corrente**
- **- FPV di parte capitale**



Il rendiconto della gestione

LA COMPOSIZIONE DELL'AVANZO

Vecchio bilancio

- Fondi vincolati
- Fondo per il finanziamento di spese in c/capitale
- Fondi di ammortamento
- Fondi non vincolati

Nuovo bilancio

- Parte vincolata
- Parte accantonata
- Parte destinata
- Parte libera



Il rendiconto della gestione

QUOTA VINCOLATA - 1

Costituiscono la quota vincolata dell'avanzo le entrate accertate e le corrispondenti economie:

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;



Il rendiconto della gestione

QUOTA VINCOLATA - 2

Costituiscono la quota vincolata dell'avanzo le entrate accertate e le corrispondenti economie:

- derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.



Il rendiconto della gestione

QUOTA ACCANTONATA

Costituiscono la quota accantonata dell'avanzo:

- l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- gli accantonamenti per le possibilità potenziali (tra cui l'indennità di fine mandato del Sindaco ed il fondo rischi per contenzioso).



Il rendiconto della gestione

QUOTA DESTINATA

Costituiscono la quota destinata dell'avanzo:

- le entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese.



Il rendiconto della gestione

REGOLE PER L'UTILIZZO DELL'AVANZO

PRINCIPIO FONDAMENTALE

Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).



Il rendiconto della gestione

...MA...

in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita da:

- **fondi vincolati;**
- **dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato.**



Il rendiconto della gestione

UTILIZZO IMMEDIATO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

- entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

SE ESISTE IL BILANCIO DI PREVISIONE



Il rendiconto della gestione

OPPURE

- Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l'approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazioni presunto.

SE ESISTE IL BILANCIO DI PREVISIONE



Il rendiconto della gestione

ED ANCORA

- Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa **vincolate** derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.

SE ESISTE IL BILANCIO DI PREVISIONE



Il rendiconto della gestione

UTILIZZO DELL'AVANZO LIBERO

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, **solo a seguito dell'approvazione del rendiconto**, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:



Il rendiconto della gestione

UTILIZZO DELL'AVANZO LIBERO

- per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi ordinari. Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all'esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. E' pertanto possibile utilizzare l'avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale (modifica prevista dal decreto ministeriale 20 maggio 2015);
- per il finanziamento di spese di investimento;
- per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- per l'estinzione anticipata dei prestiti.



Il rendiconto della gestione

ED IN ESERCIZIO PROVVISORIO?

L'utilizzo delle quote **vincolate e accantonate** del risultato di amministrazione è consentito anche nel corso dell'esercizio provvisorio, **esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza**, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, la Giunta, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione, delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dal presente principio. Nel corso dell'esercizio provvisorio, se il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunta evidenzia un disavanzo di amministrazione, non è possibile proseguire la gestione secondo le regole dell'esercizio provvisorio. E' necessario che l'ente proceda all'immediata approvazione del bilancio di previsione, iscrivendo tra le spese il disavanzo. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, la gestione prosegue secondo le regole della gestione provvisoria.



Il rendiconto della gestione

IL PRINCIPIO CONTABILE

In ogni caso il risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma “certa”, in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno “incerto” il risultato di amministrazione.

(Paragrafo 9.2 allegato 4/2 al d. Lgs. 118/2011)



Il rendiconto della gestione

IL PRINCIPIO CONTABILE

Fermo restando che il bilancio di previsione deve essere approvato in equilibrio, senza utilizzare l'avanzo libero, nel caso in cui il bilancio è approvato:

- *successivamente all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente,*
- *dopo le scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio;*
- *risulta in modo inequivocabile che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio;*

contestualmente alle procedure di approvazione del bilancio devono essere adottate le procedure dell'articolo 193 del TUEL di controllo a salvaguardia degli equilibri per gli enti locali. Pertanto, l'avanzo libero di cui alla lettera b), può essere utilizzato solo nell'ambito delle procedure dell'articolo 193 di controllo a salvaguardia degli equilibri.

(Paragrafo 9.2 allegato 4/2 al d. Lgs. 118/2011)



Il fondo crediti di dubbia esigibilità



Fondo crediti di dubbia esigibilità

Esempio 5 allegato 4/2 al d. Lgs. 118/2011

Operazione preliminare alla costituzione del fondo

- Individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione (*con indicazione in nota integrativa delle categorie di entrate che sono escluse dal calcolo*).



Fondo crediti di dubbia esigibilità

Modalità di calcolo in occasione del preventivo

- Calcolare, per ciascuna entrata considerata, la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi (utilizzando la media semplice, la media ponderata con pesi differenti per ogni anno);
- Per ciascuna formula è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, secondo la seguente formula:



Fondo crediti di dubbia esigibilità

Modalità di calcolo in occasione del preventivo

Incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X
Accertamenti esercizio X

- **Attenzione: tale calcolo vale solo per il 2015.**



Fondo crediti di dubbia esigibilità

Modalità di calcolo dal 2016

Anni da considerare per il calcolo: 2010 – 2014

- Per le entrate contabilizzate nel quadriennio 2010 - 2013

Incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X

Accertamenti esercizio X

- Per le entrate contabilizzate nell'anno 2014

Incassi di competenza 2014

Accertamenti esercizio 2014



Fondo crediti di dubbia esigibilità

- Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente.
- **QUINDI DAL 2019 IL CALCOLO SARA' EFFETTUATO SOLTANTO CON GLI INCASSI IN CONTO COMPETENZA, SENZA L'EFFETTO RESIDUI".**



Fondo crediti di dubbia esigibilità

- Il fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate considerate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate.
- E' possibile effettuare svalutazioni di importo maggiore, dandone adeguata motivazione nella relazione al bilancio.



Fondo crediti di dubbia esigibilità

**Riduzione delle percentuali minime di accantonamento
(articolo 1, comma 509, legge 23.12.2004, n. 190)**

■ 2015		36%;
■ 2016		55%;
■ 2017		70%;
■ 2018		85%;
■ 2019		100%



Fondo crediti di dubbia esigibilità

Verifica del fondo in sede di assestamento - 1

- Utilizzare la percentuale utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio di previsione;
- applicare questa percentuale all'importo maggiore tra lo stanziamento e l'accertamento rilevato alla data in cui si procede all'adeguamento;
- individuare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità cui è necessario adeguarsi;



Fondo crediti di dubbia esigibilità

Verifica del fondo in sede di assestamento - 2

- se il complemento a 100 dell'incidenza percentuale degli incassi di competenza rispetto agli accertamenti/stanzamenti in c/competenza dell'esercizio è **inferiore** alla percentuale dell'accantonamento iniziale



RIDUZIONE DEL FCDE



Fondo crediti di dubbia esigibilità

Verifica del fondo in sede di assestamento - 3

- se il complemento a 100 dell'incidenza percentuale degli incassi di competenza rispetto agli accertamenti/stanzamenti in c/competenza dell'esercizio è **superiore** alla percentuale dell'accantonamento iniziale



ADEGUAMENTO DEL FCDE



Fondo crediti di dubbia esigibilità

Verifica del fondo in sede di rendiconto - 1

- In occasione della redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento:

all'importo complessivo dei residui attivi dell'esercizio



residui degli esercizi precedenti



Fondo crediti di dubbia esigibilità

Verifica del fondo in sede di rendiconto – 2

- determinare l'importo dei residui complessivo, come risultano alla fine dell'esercizio a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario;
- calcolare la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi;
- l'importo dei residui da sottoporre al calcolo **può essere ridotto** di una percentuale calcolata in occasione dell'operazione di riaccertamento straordinario, sulla base degli accertamenti/impegni cancellati;



Fondo crediti di dubbia esigibilità

Verifica del fondo in sede di rendiconto – 3

- **ATTENZIONE! Tale riduzione è consentita soltanto per i residui ante riforma (sostanzialmente il 2014);**
- determinare la percentuale di accantonamento (complemento a 100 della media precedente);
- per la determinazione della media valgono le regole della previsione (media semplice o ponderata);



Fondo crediti di dubbia esigibilità

Verifica del fondo in sede di rendiconto – 4 RISULTATO FINALE

Se il fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo accantonato nel risultato di amministrazione risulta inferiore all'importo considerato congruo





Fondo crediti di dubbia esigibilità

Verifica del fondo in sede di rendiconto – 5 RISULTATO FINALE

Se il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata risulta superiore a quello considerato congruo






Fondo crediti di dubbia esigibilità

Iscrizione del FCDE nel rendiconto

- Il FCDE è una componente dell'avanzo di amministrazione insieme a fondi accantonati, vincolati, destinati e liberi.



In caso di incapienza del risultato di amministrazione, la quota FCDE non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta nella spesa nel bilancio di previsione (in pratica come un disavanzo).



Fondo crediti di dubbia esigibilità

Modifica prevista dal decreto ministeriale 20 maggio 2015

- Il primo accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è eseguito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, ed è effettuato con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1 gennaio 2015.



Fondo crediti di dubbia esigibilità

- Tuttavia, in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:



Fondo crediti di dubbia esigibilità

- + Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1 gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- - gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti;
- + l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

SI TRATTA DEL CD METODO SINTETICO



Fondo crediti di dubbia esigibilità

- L'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019.



Il fondo rischi per contenzioso



Fondo rischi per contenzioso



- Contenzioso nel quale l'Ente ha significative probabilità di soccombenza;
- sentenze non definitive e non esecutive per le quali vi è condanna al pagamento di spese.

si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa.



Fondo rischi per contenzioso

Fase 1

- L'Ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese.

Fase 2

- A fine esercizio l'accantonamento (non impegnato), incrementerà il risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva.

Nota

- Se esiste un'obbligazione per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e si accantona al fondo la quota relativa alle sole maggiori spese.



Fondo rischi per contenzioso

PRIMA COSTITUZIONE DEL FONDO RISCHI

1

- Ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti.

2

- Ripartizione dell'onere in quote uguali tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente.

3

- Obbligo di accantonare, nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente.



Fondo rischi per contenzioso

ADEGUAMENTO DEL FONDO RISCHI

- Gli accantonamenti sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.



Fondo rischi per contenzioso

VERIFICA DEL FONDO RISCHI IN SEDE DI RENDICONTO

- In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione).

**L'organo di revisione dell'ente
provvede a verificare la congruità degli
accantonamenti.**



I parametri di deficitarietà strutturale



I parametri di deficitarietà strutturale

Riferimenti normativi

- Articolo 242, comma 2 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 febbraio 2013 (G.U. n. 55 del 6 marzo 2013).




I parametri di deficitarietà strutturale

Cosa sono

10 parametri

Individuano gli enti con gravi condizioni di squilibrio



Quando scattano

Quando almeno 5 su 10 parametri sono deficitari

Calcolati sui dati del rendiconto n-1



Conseguenze

L'Ente è soggetto ai controlli ex articolo 243 TUEL

E' il primo livello di attenzione prima del dissesto



I parametri di deficitarietà strutturale

I 10 parametri - 1

- 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);
- 2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;
- 3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;



I parametri di deficitarietà strutturale

I 10 parametri – 2

- 4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;
- 5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoeI;
- 6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;
- 7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoeI con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;



I parametri di deficitarietà strutturale

I 10 parametri – 3

- 8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;
- 9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;
- 10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.



La relazione al rendiconto della gestione

Il questionario SIQUEL



La relazione dell'organo di revisione al rendiconto

- Lo schema di relazione dell'organo di revisione al rendiconto della gestione 2015 è stata pubblicata sul sito internet istituzionale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.



Il questionario SIQUEL

- La compilazione del questionario si effettua accedendo al sito internet della Corte dei conti con le credenziali attribuite dal sistema ai revisori dell'Ente.



Grazie per la Vostra attenzione e partecipazione

Per contatti e consigli: vicolu@tin.it